

Alle II.SS. e II.EE.

Oggetto: ennesima prosecuzione azioni di protesta sindacale (e professionale) per Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, dal 13 febbraio 2023 al 14 marzo 2023. Ipotesi di sciopero e manifestazioni pubbliche.

L'Organizzazione sindacale scrivente comunica, per opportuna conoscenza e norma e per quanto ne consegue, l'ennesima **prosecuzione** (per il momento) **delle seguenti azioni di protesta sindacale** (e professionale), per il periodo **dal 13 febbraio 2023 al 14 marzo 2023**, che vedono coinvolti i **Direttori SGA** e gli **Assistenti Amministrativi** delle Istituzioni Scolastiche ed Educative.

Si ricorda che le **precedenti iniziative** (dal 5 al 31 ottobre 2022, dal 12 novembre all'11 dicembre 2022 e dal 2 al 31 gennaio 2023) sono state assunte dalla scrivente organizzazione sindacale con specifici documenti del 22/9/2022, 28/10/2022, 23/11/2022 e 13/12/2022.

Le **ragioni** poste a fondamento delle azioni di prosecuzione della protesta sindacale (e professionale) sono le seguenti:

1. l'urgenza di una **veloce conclusione delle trattative** per la **parte giuridica** e gli **ulteriori aspetti economici**, dopo la sottoscrizione del CCNL 2019/2021 solo sui principali aspetti del trattamento economico (stipendi tabellari e indennità fisse); sottoscrizione definitiva avvenuta il 6/12/2022.

La dotazione ulteriore di oltre 330 milioni - che passeranno nella disponibilità delle trattative in sede ARAN - **deve coinvolgere tutto il personale scolastico** con espresso riferimento al **trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo** (retribuzione professionale docenti, **indennità di direzione per i DSGA**, compenso individuale accessorio per il personale ATA) la cui entità è al momento del tutto inadeguata.

In considerazione di quanto avvenuto con i precedenti contratti del **2003, 2007, 2008 (sequenza contrattuale) e 2018** una **particolare attenzione** merita la **quota base dell'indennità di direzione** per i DSGA, il cui incremento deve **essere rilevante e significativo**. Ricordiamo che in **quasi vent'anni dal CCNL del 2003 all'ultimo del 2022** (sopra citato) l'indennità in parola ha avuto incrementi irrisori: dai **€ 1.586,56** annui del 2003, ai **€ 1.750,00** del 2007, ai **€ 1.828,00** del 2018 e ora ad **€ 1.984,20**;

2. l'esigenza di una **radicale revisione dell'ordinamento professionale dei DSGA e di tutto il personale ATA**. I DSGA vanno collocati nell'area delle **elevate professionalità** (o qualificazione) – prevista dall'atto di indirizzo madre per i rinnovi contrattuali – **in ragione di ciò che già sono e fanno** (*funzionari direttivi in posizione apicale unici in ogni scuola, titolari del potere di firma, destinatari di deleghe dirigenziali, con rapporto di lavoro esclusivo e in una particolare relazione con il Dirigente scolastico fondata sulle direttive di massima. In buona sostanza il DSGA è una figura professionale monocratica ed anche organo individuale che non ha paragoni con nessun'altra categoria, non dirigenziale, presente nel sistema delle amministrazioni pubbliche. Ci piace ricordare che quando il Prof. Sabino Cassese delineò i connotati dell'autonomia scolastica – Conferenza Nazionale sulla Scuola del 1990 – prefigurò*

l'ipotesi di una doppia dirigenza).

L'area delle elevate professionalità (o qualificazioni) è già stata inserita negli altri Comparti, anche con la definizione di una **struttura retributiva identica a quella dirigenziale**: trattamento fondamentale, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. **Prevedere anche nel Comparto Istruzione e Ricerca l'area delle elevate professionalità/qualificazioni è un dovere al quale la contrattazione non può sottrarsi.**

Quanto emerge dalla **trattativa in corso** sull'argomento (riunioni del 6 luglio 2022, 14 settembre 2022, 25 ottobre 2022, 17 novembre 2022, 1/20 dicembre 2022 e 11 gennaio 2023, nelle recenti riunioni del 24/25/26 gennaio 2023 l'argomento non è stato affrontato) è **del tutto insoddisfacente** sia sotto il profilo della **normazione giuridica** che del **trattamento economico**. **Vi è il rischio** di una pattuizione contrattuale del tutto inadeguata sia con riferimento al sistema di classificazione (**assurda la previsione di due aree dei collaboratori ed anche l'accorpamento dell'attuale area "C" – inesistente nella realtà - con l'area "D"**), alla disciplina di **incarichi di durata triennale per i DSGA** (inconcepibile precarizzazione per gli interessati e per le scuole medesime), a quella afferente la **sostituzione dei DSGA**, con l'ipotesi di un **incarico ad interim** sottopagato e alle **progressioni di area** che potrebbero condurre all'area di funzionario di elevata qualificazione, con procedure semplificate anche chi da Assistente non ha mai svolto funzioni di Direttore SGA.

Nel nuovo sistema di classificazione **l'area dei Collaboratori deve essere unica** e assumere la denominazione di **"Operatori"**. Deve essere prevista l'area dei **Funzionari** con trasposizione dell'attuale area "C" e mantenimento dei profili professionali di **Coordinatore Amministrativo** e **Coordinatore Tecnico**.

Per il **DSGA** si configura addirittura un **esito regressivo** rispetto all'esistente, come se il tempo trascorso non avesse **certificato** nell'ordinamento e nelle condizioni fattuali un radicale ed enorme trasferimento di **attribuzioni** amministrative alle scuole; attribuzioni che gravano soprattutto – se non esclusivamente – sul lavoro dei Direttori SGA e degli Assistenti Amministrativi.

Non solo non si penserebbe ad una retribuzione di posizione consistente (tra gli 11.000,00 e i 29.000,00 euro annui come indicato nel Comparto delle Funzioni Centrali) **ma**, ad un irrisorio aumento della quota base dell'**indennità di direzione** di appena 156,20 euro annui con il CCNL del 6/12/2022, **fa riscontro** il mantenimento di una **quota variabile** con **misure ferme da oltre 14 anni** (sequenza contrattuale del 25/7/2008). Inoltre, viene prevista **l'ipotesi di un trattamento economico omnnicomprensivo** (alla stregua dei Dirigenti) e il **"divieto di accesso"** a qualsiasi risorsa contrattuale proveniente dal MOF.

Per gli Assistenti Amministrativi il sistema di classificazione e il profilo professionale rimarrebbero sostanzialmente **immutati**, come se **nulla fosse cambiato** e sopra descritto con riferimento ai Direttori SGA.

Queste le azioni di protesta sindacale e professionale in ennesima prosecuzione:

1. **sospensione** di qualsiasi prestazione eccedente l'orario d'obbligo - **NO AL LAVORO STRAORDINARIO**;
2. **rifiuto** di qualsiasi **prestazione non espressamente prevista** come compiti (e/o disciplina delle mansioni) da **norme legislative, regolamentari e contrattuali**. A titolo di mero esempio:
 - si limita l'azione di collaborazione nella predisposizione del programma annuale alla sola parte economico-finanziario (determinazione dell'avanzo di amministrazione, indicazione dei finanziamenti in entrata e allocazione delle somme a destinazione vincolata);
 - non si partecipa alle riunioni del Consiglio di Istituto (il DSGA non è componente di diritto) e a quelle afferenti le relazioni sindacali di istituto (il DSGA non è soggetto di relazioni sindacali);
 - non si intrattengono relazioni dirette ed esclusive con i Revisori dei Conti in occasione delle visite periodiche o di confronti da remoto (la responsabilità della gestione è solo parzialmente in capo ai DSGA);
 - nessuna disponibilità allo svolgimento di **attività progettuali** collegate a **PON/POR** e altre azioni (senza il riconoscimento di adeguati compensi) e ad **attività gestionali**, per le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito (ed eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte) non abbiano fornito le **indispensabili azioni di formazione, aggiornamento e addestramento** (vedi PASSWEB);

- indisponibilità a prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo per la realizzazione del **PNRR**, se queste prestazioni non vengono adeguatamente retribuite. Le azioni di **progettualità** e **gestione** riguardanti il PNRR costituiscono un **carico di lavoro aggiuntivo**, per quantità e qualità, che si riversa su **segreterie scolastiche** già "sfiancate" da un gravoso lavoro ordinario. **Le disposizioni e i provvedimenti sin qui emanati dal Ministero sono inadeguati e parziali.**

IN ALTRE PAROLE NON SI FA CIÒ CHE NON COMPETE O NON VIENE REMUNERATO.

3. **rifiuto di deleghe** di funzioni dirigenziali, **nomine** a RUP e **autorizzazione** e **all'uso della carta di credito**, in assenza del riconoscimento di uno specifico compenso.

NON SI FA CIÒ CHE COMPETE AD ALTRI SE NON VIENE REMUNERATO;

4. **rifiuto** di prestazioni connesse all'incarico aggiuntivo in una **seconda scuola sottodimensionata**, in assenza di pagamento dell'indennità mensile prescritta da legge e contrattazione collettiva. Sono ormai tre anni scolastici che i DSGA coinvolti non vengono pagati (19/20-20/21-21/22) e non si intravede nulla di nuovo per il corrente a.s. 2022/2023.

NON SI LAVORA GRATIS.

Si ricorda che la prosecuzione delle azioni di protesta sindacale, come sopra descritte, avviene dopo **l'esito negativo della procedura di raffreddamento e conciliazione** che si è svolta (in video conferenza) presso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Divisione VI – **in data 21/09/2022**. Era presente solo il Ministero dell'Istruzione e l'interlocuzione è stata a dir poco deludente: nessun riscontro alle nostre ragioni e nessuna disponibilità a intervenire sull'ARAN, per richiamare il puntuale rispetto degli atti di indirizzo.

In aggiunta alle sopra descritte azioni di protesta sindacale, l'Anquap si riserva di proclamare **l'astensione giornaliera e/o oraria** dal lavoro (**SCIOPERO**).

È evidente che l'Anquap non è disposta a tollerare ulteriori mortificazioni e discriminazioni sul piano giuridico ed economico per i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi, anche ipotizzando di organizzare **manifestazioni pubbliche**, nei luoghi dove si discutono le decisioni da prendere.

Si conferma la disponibilità a livello politico, istituzionale e sindacale di ogni auspicabile approfondimento e confronto, anche con riferimento alla richiesta di audizione presentata all'ARAN e ai Sindacati con specifico documento del 6 dicembre u.s., nonché ai documenti del 19/12/2022 e 9/12/20/25 gennaio 2023, con la precisazione che il documento del 12/1/2023 è stato redatto in replica ad una risposta del Presidente dell'ARAN del giorno 10 dello stesso mese.

Distinti saluti.

Lì, 27.01.2023

IL PRESIDENTE
 Giorgio Germani

P.S.: si chiede alle istituzioni scolastiche ed educative di provvedere all'affissione all'albo del presente documento.